



Il consigliere Santoro Passarelli desidera aggiungere che la rivalutazione, sebbene fosse riportata allora fuori bilancio in una terza colonna, fu ampiamente discussa e fu portata a conoscenza del Collegio Sindacale - Rappresentanza che in ordine ai criteri seguiti non fu sollevata alcuna obiezione.

Il consigliere Nocentini, a sua volta, precisa che la rivalutazione è stata operata secondo la norma della legge 11 febbraio 1952, n. 44, che prescrive due criteri: coefficiente di legge oppure valore commerciale se inferiore. La questione prospettata dal Collegio Sindacale ha invece un aspetto nuovo e consiste nel fatto che nella rivalutazione di ciascuna immobile si sarebbe dovuto tener conto del relativo reddito e ciò perché il tasso di investimento non dovrebbe essere inferiore al saggio di capitalizzazione delle riserve. Anche se, prosegue il Consigliere Nocentini, la rivalutazione è stata effettuata per singolo esposto, non può essere tuttavia con-